



Bruxelles, 24 novembre 2016
(OR. en)

14722/16

FISC 200
ECOFIN 1088

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE – Approvazione

1. Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (di seguito "la relazione della Commissione")¹.
2. La Commissione era tenuta a presentare una relazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 92/83/CEE². Inoltre, la direttiva è stata individuata ai fini della valutazione nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione³.

¹ Doc. ST 13870/16 FISC 178 + ADD1, ADD2.

² Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992).

³ REFIT è un programma volto a rivedere l'intero corpus legislativo dell'UE, al fine di individuare oneri, incoerenze, lacune o misure inefficaci e di formulare le proposte necessarie a dare seguito ai risultati della revisione.

3. La relazione della Commissione illustra il contesto che ha portato alla sua realizzazione, la metodologia utilizzata per la valutazione della direttiva 92/83/CEE, le questioni individuate e le 17 raccomandazioni formulate su tale base. La Commissione individua poi tre settori d'intervento che potrebbero essere oggetto di raccomandazioni specifiche e un quarto settore in cui suggerisce di mantenere lo status quo e di non intraprendere azioni.
4. La relazione della Commissione è stata discussa nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 10 novembre 2016, in cui le delegazioni hanno convenuto di adoperarsi per raggiungere un accordo su conclusioni del Consiglio volte ad illustrare il parere di quest'ultimo sulla relazione della Commissione e sulla via da seguire.
5. Nella riunione del Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" del 22 novembre tutte le delegazioni hanno sostenuto all'unanimità il progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione che figura nell'allegato I della presente nota.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che il Consiglio approvi, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il summenzionato progetto di conclusioni del Consiglio che figura nell'allegato I della presente nota.

PROGETTO DI

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

CONCERNENTI LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULLA

VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/83/CEE RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE

DELLE STRUTTURE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE

E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Il Consiglio ECOFIN:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche e PRENDE ATTO dei risultati e delle raccomandazioni ivi riportati.
2. CONCORDA con la valutazione secondo cui, in linea generale, la direttiva 92/83/CEE funziona in maniera efficace e permette di evitare barriere commerciali di natura fiscale o distorsioni della concorrenza tra operatori economici nello stesso settore di attività.
3. PRENDE ATTO che la relazione della Commissione si concentra esclusivamente sulle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche e non esamina o mette in relazione in alcun modo le sue conclusioni con i requisiti di cui alla direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
4. CONFERMA che è necessario prevenire le ambiguità che portano a distorsioni della concorrenza tra operatori economici nonché applicare condizioni e norme armonizzate in materia di tassazione dell'alcole e delle bevande alcoliche. È altresì essenziale garantire parità di condizioni agli operatori economici in un mercato interno funzionale, eliminare le distorsioni della concorrenza leale e prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.
5. RILEVA, tuttavia, che la direttiva potrebbe essere oggetto di opportune modifiche al fine di eliminare alcune ambiguità che talvolta portano a un trattamento diverso di determinati tipi di alcole e di bevande alcoliche, il che parimenti migliorerebbe la riscossione delle accise e ridurrebbe i costi amministrativi sia per gli operatori economici che per le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

6. RICONOSCE la necessità di chiarire e armonizzare ulteriormente le regole di classificazione dei prodotti fabbricati come miscele di diverse categorie di bevande alcoliche o come miscele di bevande alcoliche e bevande analcoliche, al fine di unificare il trattamento ai fini delle accise degli stessi prodotti in tutti gli Stati membri e in tal modo garantire certezza del diritto e chiarezza agli operatori economici.
7. SOTTOLINEA la necessità di garantire un trattamento uniforme delle bevande alcoliche che sono miscele di bevande fermentate e alcole e, in questo contesto, ai fini della certezza del diritto, di chiarire il concetto di "interamente da fermentazione" di cui alla direttiva 92/83/CEE.
8. CONCORDA con la valutazione secondo cui sono in vigore norme chiare per l'applicazione di aliquote ridotte ai piccoli produttori di birra e alcole etilico e INVITA la Commissione ad analizzare l'impatto di un'estensione di tali norme ai piccoli produttori di vino tranquillo e vino spumante, altre bevande fermentate e prodotti intermedi.
9. INVITA la Commissione a esaminare ulteriormente l'impatto potenziale della concessione agli Stati membri della possibilità di esentare dalle accise la produzione di alcole etilico e prodotti intermedi per il consumo personale nonché a presentare una relazione al Consiglio, e RAMMENTA la particolare importanza di trovare il giusto equilibrio tra le entrate, i costi dell'amministrazione fiscale, altri aspetti legati al consumo e l'impatto sul commercio transfrontaliero.
10. PRENDE ATTO della recente adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, che definisce un processo comune "europeo" di completa denaturazione dell'alcole e in questo contesto RICONOSCE che, più in generale, l'articolo 27 della direttiva 92/83/CEE va aggiornato al fine di definire condizioni chiare e trasparenti per l'applicazione delle esenzioni per ogni tipo di alcole denaturato, fatte salve le competenze degli Stati membri.

11. RAMMENTA la necessità di raggiungere il giusto equilibrio tra prevenire l'evasione e l'elusione fiscali e garantire nel contempo flessibilità nell'uso dei diversi processi di denaturazione definiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, e INCORAGGIA la Commissione a mettere a punto, in collaborazione con tutti gli Stati membri, una chiara definizione di prodotti finali che elimini le conseguenze di un trattamento diverso dei prodotti derivati da alcole denaturato nel mercato interno.
12. RILEVA che al fine di garantire un'ulteriore armonizzazione delle esenzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/83/CEE, potrebbe essere necessario modificare le norme sulla detenzione e il trasporto di alcole denaturato per tener conto delle disposizioni della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
13. RICONOSCE che alcuni codici NC di cui alla direttiva 92/83/CEE vanno aggiornati, dal momento che tale direttiva è stata adottata oltre 20 anni fa.
14. RILEVA che, nell'interesse della chiarezza e alla luce della possibile revisione della direttiva 92/83/CEE, le norme che erano state elaborate per specifici Stati membri e non sono più utilizzate potrebbero essere eliminate.
15. CHIEDE che la Commissione, tenendo conto delle presenti conclusioni del Consiglio nonché degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 92/83/CEE, intraprenda tutti gli studi del caso e, dopo aver effettuato analisi tecniche pertinenti, consultazioni pubbliche e una valutazione di impatto, presenti nel 2017 al Consiglio un'adeguata proposta legislativa o, qualora ritenga di non presentare una proposta, informi il Consiglio dei motivi.
